



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 29/04/2026

OGGETTO: *INVERSIONE O.D.G. PUNTO 6 AL PUNTO 2 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).*

L'anno 2026 addì 29 del mese di Aprile convocato per le ore 16.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Seconda convocazione.

All'appello risultano:

<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri e Consigliere</i>	<i>Presente</i>
Cau Fabrizio	No	Dessì Giuseppe	Si
Frongia Pietro	Si	Frau Luigi	Si
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	Si
Cabras Silvia	Si	Magi Francesco	Si
Caruso Luigi	Si	Meloni Gavino	Si
Congiu Francesco	Si	Nasca Michele	No
Corda Silvano	Si	Piano Stefano	No
Coronas Maria Lucia	Si	Piga Beniamino	No
Cugis Erica	No	Puddu Maria Bernadette	Si
Demuru Efisio	Si	Serrelì Rita	Si
Dessì Francesco	Si		

Presenti 16

Assenti 5

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Sorgia Silvia;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Presidente del Consiglio, Magi Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Corda Silvano, Dessì Giuseppe, Coronas Maria Lucia;

La seduta è trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;



Il Presidente del Consiglio F. Magi prima di introdurre il punto 2) ad oggetto Interpellanze ed Interrogazioni e, prima ancora di dare corso alle Dichiarazioni in apertura, passa la parola al Consigliere Demuru E. che chiede l'inversione del punto 6) ad oggetto " Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate Comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110 , L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) con il predetto punto 2) - Interpellanze e Interrogazioni – che, con il punto 1) Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio nonché con le Dichiarazioni di apertura confluiranno nel verbale della seduta odierna.

Il Presidente, udito il Consigliere Demuru E., pone ai voti la proposta avanzata dallo stesso;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera l'inversione della trattazione dei punti n. 2 e 6 -

- Si precisa che il punto 2 – Interrogazioni Interpellanze e Interrogazioni – con il punto 1) Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio e con le Dichiarazioni di apertura confluiranno nel verbale della seduta odierna.

- Si passa dunque all'esame del punto 2 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate Comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110 , L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Il Presidente del Consiglio Comunale F. Magi, introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)." e invita il Sindaco ad illustrarlo.

Il Sindaco pone in evidenza che l'argomento è stato già ampiamente trattato in precedenza, si tratta di un intervento importante per la Comunità. A causa di notevoli difficoltà economiche è difficile per molte famiglie provvedere al pagamento delle tasse, la rottamazione permetterà a chi vuole mettersi in regola di poter pagare il dovuto in diverse rate senza interessi e senza sanzioni;

Il Presidente del Consiglio: invita il Presidente della 3^a Commissione "Organizzazione, Programmazione e Risorse" a riferire in merito;

Il Consigliere Congiu F. in qualità di Presidente della predetta Commissione riferisce che i componenti della Commissione da lui presieduta si sono espressi, all'unanimità, favorevolmente;

Il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

Corda S.: denuncia una gestione dei Tributi fallimentare da parte dell'Amministrazione anche con la rottamazione il debito resta, non c'è un azzeramento del dovuto, il problema delle famiglie in difficoltà economica non viene meno anche se si eliminano interessi e sanzioni;

Coronas L.: comunica che sta avendo riscontro positivo da parte di cittadini in merito alla rottamazione;

Frau L.: il Comune, pur avendo al facoltà, si è attivato per la rottamazione e questo consentirà a molti cittadini di regolarizzare la propria situazione tributaria pagando solo il dovuto. Ricorda le problematiche legate alle varie Società che hanno gestito i Tributi a Capoterra e invita il Sindaco a riportare la gestione in ambito Comunale. Dichiara il proprio voto a favore;



Demuru E.: purtroppo, a causa dei diversi gestori dei tributi Comunali l'Ente non ha potuto disporre, nel tempo, di un database comportando ciò notevoli difficoltà negli utenti come emerge dalle lamentele da parte degli stessi. La rottamazione presenta aspetti positivi che superano quelli negativi, chiede delucidazioni in merito alla gestione della rottamazione e, in quali rapporti si pone l'Ente con l'attuale gestore dei tributi;

Il Sindaco: in merito ai rapporti tra STEP e Comune sono state attivate interlocuzioni al fine di analizzare anche questo aspetto;

Corda S.: dichiara di non essere contrario all'iniziativa, il voto è a favore. l'osservazione riguarda la disorganizzazione politica nella gestione dei tributi,

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 conformandosi ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha confermato e ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi;

CONSIDERATO CHE tale normativa consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento,

- ✓ l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- ✓ di favorire il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;
- ✓ di adottare una misura che rispondendo a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mira prioritariamente al recupero dei crediti di dubbia esigibilità;

VISTI i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- ✓ Comma 102 il quale stabilisce che *“Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*;
- ✓ Comma 103 che consente di *“stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente*;
- ✓ Comma 104 che prevede, nei casi in cui la legge statale preveda forma di definizione agevolata, *di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.*



147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario”;

- ✓ *Comma 105 il quale specifica che “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali”;*
- ✓ *Comma 106 che impone che “le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni”;*
- ✓ *Comma 107 con riferimento “alle leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”*

DATO, INOLTRE, ATTO CHE

- ✓ *Il comma 108 stabilisce che “I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione”;*
- ✓ *Il comma 109 che consente alle Regioni e agli enti locali di “adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniali”.*

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ✓ *l'attuale contesto socio-economico suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;*
- ✓ *la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;*
- ✓ *l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);*
- ✓ *la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente;*

RITENUTO di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e di conseguenza di approvare un Regolamento riferito a periodi di tempo circoscritti, che consenta anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni, e che tenga conto della situazione economica, finanziaria, e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

VISTI

- ✓ *l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che “... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie*



imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- ✓ il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- ✓ l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

RICHIAMATA la relazione tecnica alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale "Applicazione dell'istituto della Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026)" allegata alla presente;

ESAMINATO lo schema "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, predisposto dall' Ufficio Tributi, composto da n. 9 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI:

- ✓ il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributario in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n.12 del 13/04/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATI

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

- Consiglieri presenti:16

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi sopra esposti, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali", ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199 allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale della stessa e composto da n. 9 articoli;



2. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti;
3. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021), entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici;



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Magi Francesco

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
